



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella funzione di Direttore Generale dell'ANPAL, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO in particolare gli art. 77 e 78 del Decreto Legislativo su indicato, relativi alla composizione delle Commissioni giudicatrici incaricate di compiti di valutazione delle offerte nell'ambito di procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché l'art. 216, comma 12, del medesimo Decreto, secondo cui "*fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere*

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

VISTO il Bando Tipo ANAC numero 1 del 22 novembre 2017 (più esattamente: “*Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017), nel quale è richiamata la perdurante vigenza della suddetta disciplina transitoria, sino al momento dell'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari ANAC;

RITENUTO pertanto di dover fissare, con il presente provvedimento, le regole di competenza e trasparenza, da valere in via generale per tutte le Commissioni di gara pubblica da formarsi da parte della scrivente Agenzia - limitatamente a quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - sino allo scadere della disciplina transitoria dettata dal su menzionato art. 216, comma 12;

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1 – Composizione delle Commissioni giudicatrici

1. Nel periodo di vigenza della disciplina transitoria dettata dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, relativamente alla costituzione delle Commissioni giudicatrici a cui affidare la valutazione delle offerte nell'ambito delle procedure di gara pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - ANPAL procederà, per ciascuna procedura, alla nomina di una Commissione composta da un numero di componenti pari a tre oppure, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

Articolo 2 – Selezione dei componenti della Commissione

1. I componenti delle Commissioni dette sono selezionati tra il personale dipendente dell'ANPAL. Il Presidente, in particolare è individuato tra il personale dirigente.

2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ANPAL potrà ricorrere a funzionari di Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

3. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine:

- il dipendente selezionato quale Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa o di analoga gara;

- per ciascuna gara la Commissione dovrà variare almeno nei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione;
- verificata la disponibilità di professionalità alternative adeguate all'interno del proprio organico, ANPAL non conferirà ad un medesimo dipendente l'incarico di componente di Commissione giudicatrice per più di tre volte nel corso del medesimo anno di calendario.

Articolo 3 – Requisiti dei componenti della Commissione

1. I Commissari diversi dal Presidente devono possedere adeguate competenze, verificate su base curricolare, nel settore oggetto del contratto in affidamento.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle suddette condizioni.

Articolo 4 – Nomina dei componenti della Commissione

1. I componenti sono nominati dal Direttore Generale dell'ANPAL con apposito atto assunto dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
2. La stesse nomina si perfeziona con l'accettazione, da parte dei Commissari, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, della nomina ricevuta.

Articolo 5 - Pubblicità degli atti

1. Il provvedimento di nomina della Commissione, unitamente ai curricula dei Commissari, è pubblicato ai sensi e con le modalità stabilite all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Salvatore Pirrone)

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)